

Atto costitutivo



In data 12/12/2018 ad Andria cap. 76123 (BT) Via Lombardia nr. 33

si sono riuniti i seguenti Sig.ri

- 1 GISSI Rosa nata ad Andria (BT) il 07/05/1983 residente ad Andria (BT) in via Lombardia nr. 33 cittadina Italiana codice fiscale GSSRSO83E47A285K;
- 2 GISSI Francesco nato ad Andria (BT) il 09/03/1957 residente ad Andria (BT) in via Lombardia nr. 33 cittadino Italiano codice fiscale GSSFRC57C09A285O;
- 3 CONFALONE Lucia nata ad Andria (BT) il 28/10/1961 residente ad Andria (BT) in via Lombardia nr. 33 cittadina Italiana codice fiscale CNFLCU61R68A285M;
- 4 BASILE Saverio nato ad Andria (BT) il 16/08/1978 residente ad Andria (BT) in C.da Bosco di Spirito cittadino Italiano codice fiscale BSLSVR78M16A285W;
- 5 LOCONTE Graziana nata ad Andria (BT) il 22/01/1996 residente ad Andria (BT) in viale Ovidio nr. 66 cittadina Italiana codice fiscale LCNGZN96A62A285D;
- 6 MARTINELLI Antonio nato ad Andria (BT) il 30/09/1959 residente ad Andria (BT) in via delle querce nr. 42 cittadino Italiano codice fiscale MRTNTN59P30A285O;
- 7 PISTILLO Filomena nata ad Andria (BT) il 18/09/1964 residente ad Andria (BT) in via delle querce nr. 42 cittadina Italiana codice fiscale PSTFMN64P58A285N;
- 8 PISTILLO Isabella nata ad Andria (BT) il 13/03/1969 residente ad Andria (BT) in Corso Italia nr. 74 cittadina Italiana codice fiscale PSTSLL69C53A285F;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 È costituita fra i suddetti comparenti ai sensi del D. Lgs 117/2017 l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione "SI PUO' FARE! OdV".

Art. 2 L'associazione ha sede in: Andria (BT) Via Lombardia nr. 33.

Art. 3 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- 1) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché sviluppo di attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 2) Organizzazione e gestione di attività, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione di attività culturali e di interesse generale e della pratica del volontariato;
- 3) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

- 4) Formazione extra-scolastica;
- 5) Attività rivolte all'inserimento e/o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati;
- 6) Agricoltura sociale;
- 7) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e/o cessione di beni o servizi a sostegno di soggetti svantaggiati;
- 8) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
- 9) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della pari opportunità;
- 10) Riqualificazione e/o utilizzo di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare l'Associazione ha come scopo di: Attivare l'attenzione sulle problematiche della sfera sociale di soggetti svantaggiati, stimolare l'inserimento e la socializzazione degli stessi anche finalizzati all'impiego nel mondo del lavoro, nonché approfondire le tematiche della salute e del "Dopo di Noi".

Art. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 6 Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dall'importo € 80,00.

Art. 7 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.

Art. 8 Per le norme sul funzionamento dell'associazione e per tutto quanto non previste nel presente atto costitutivo si rimanda all'allegato statuto.

Art. 9 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig.ra GISSI Rosa - Presidente;

Sig. MARTINELLI Antonio - Vice-Presidente;

Sig. BASILE Saverio - Segretario.

Art. 10 Ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il presente atto costitutivo e l'annesso statuto sono esenti dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto

2/3

Firme dei costituenti:

Sig.ra GISSI Rosa (Presidente)

Gianni Rosa

Sig. MARTINELLI Antonio (Vice Presidente)

Martinelli

Sig. BASILE Saverio (Segretario)

S. Basile

Sig. GISSI Francesco

Gianni Francesco

Sig.ra CONFALONE Lucia

Confalone Lucia

Sig.ra LOCONTE Graziana

Graziana Loconte

Sig.ra PISTILLO Filomena

Filomena Pistillo

Sig.ra PISTILLO Isabella

Isabella Pistillo



REGISTRATO A TRANI IL 02 GEN. 2019

AL N. 1 SERIE 3

Euro (CS ENT)



ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Prof. Savino Papaone (*)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Michele Giammarco

02 GEN. 2019 AL N° 1 SERIE 3

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede in Andria (BT) alla Via Lombardia nr. 33 l'associazione di volontariato denominata "SI PUO' FARE! OdV" in conformità al dettato del D. Lgs 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. L'associazione "SI PUO' FARE! OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- 1) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché sviluppo di attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 2) Organizzazione e gestione di attività, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione di attività culturali e di interesse generale e della pratica del volontariato;
- 3) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- 4) Formazione extra-scolastica;
- 5) Attività rivolte all'inserimento e/o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati;
- 6) Agricoltura sociale;
- 7) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e/o cessione di beni o servizi a sostegno di soggetti svantaggiati;
- 8) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
- 9) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della pari opportunità;
- 10) Riqualificazione e/o utilizzo di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: Attivare l'attenzione sulle problematiche della sfera sociale di soggetti svantaggiati, stimolare l'inserimento e la socializzazione degli stessi anche finalizzati all'impiego nel mondo del lavoro, nonché approfondire le tematiche della salute e del "Dopo di Noi".

1/12

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizzazione di attività di formazione educativa e culturale attinenti la sfera del volontariato e dell'impegno sociale a supporto dei soggetti svantaggiati (formazione dei volontari, partecipazione a happening del volontariato e manifestazioni della sfera del volontariato, promozione di eventi culturali e/o sociali della città, incontri con le scuole per la sensibilizzazione al volontariato, laboratori ricreativi organizzati con gli studenti della scuola materna, primaria, secondaria e superiore);
- Sviluppo di attività artistiche, culturali ecc. di sensibilizzazione all'importanza dell'integrazione sociale – lavorativa di soggetti svantaggiati (laboratori didattici, incontri con le famiglie dei soggetti svantaggiati per cogliere richieste e bisogni, incontri con imprenditori del territorio sensibili al contesto sociale per cogliere occasioni di inserimento e di divulgazione dell'importanza dell'impiego lavorativo nell'ambito della disabilità, valutazione delle possibilità professionali dei soggetti svantaggiati, studio di soluzioni vantaggiose per eventuali assunzioni, tutoraggi, stage o altro per i volontari interessati all'accompagnamento dei soggetti con difficoltà in un eventuale percorso lavorativo, creazione dello sportello informativo famiglie/imprese);
- Sviluppo di attività turistiche di interesse sociale con particolare riferimento all'accesso ed alla fruizione da parte di soggetti svantaggiati (accertamento delle strutture e/o attrazioni turistiche che siano accessibili a tutti soprattutto all'interno del territorio, visite guidate a monumenti-beni artistici e culturali-chiese-bellezze naturali e paesaggistiche, sportello informativo sui siti turistici del territorio regionale ed extraregionale, individuazioni di criticità riguardo la non accessibilità di siti alle persone disabili e nel contempo sollecitazione alle Autorità per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o impedimenti alla fruizione);
- Prestazione di servizi nell'ambito para-scolastico a supporto di soggetti in ritardo formativo e della cognizione, nonché di prevenzione alla dispersione scolastica ed al contrasto dei fenomeni del bullismo (attività di supporto scolastico-doposcuola, attività didattiche e di laboratorio anche per permettere l'inserimento nel contesto sociale cittadino di soggetti svantaggiati: musica, teatro, danza, pittura, attività manuali, passeggiate nel centro urbano e coinvolgimento/incontro con coetanei/giovani andriesi per sensibilizzarli alla socializzazione e non emarginazione, momenti ricreativi con chi vorrà aprirsi alle nuove amicizie, tavole rotonde di approfondimento sul tema "Bullismo" e della "Dispersione scolastica" con coinvolgimento di famiglie, esperti sociologi-psicologi-educatori, rappresentanti di agenzie educative, Istituzioni, Autorità di Polizia e Giudiziarie);
- Organizzazione di eventi nell'ambito della ristorazione e della gastronomia con

2/12

valorizzazione di prodotti tipici del territorio in funzione di recupero delle tradizioni (esperimenti di ristorante sociale, collaborazioni con chef del territorio, formazione dei tutor a supporto dei soggetti con disabilità, analisi impiego e potenzialità dei ragazzi con le diverse problematiche, studio dei prodotti tipici del territorio per la promozione degli stessi all'interno dei diversi locali della azione città o limitrofi interessati al tema sociale e/o gastronomico);

- Elaborazione di servizi e/o creazione di start-up finalizzati, segnatamente, all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati (Corsi di formazione lavoro, ricerca sulle nuove tendenze del mercato del lavoro, ricerca e supporto alla individuazione di fonti di finanziamento per la creazione di start-up anche per l'impiego di soggetti svantaggiati);
- Sensibilizzazione all'interesse dei beni naturalistici, artistici e monumentali, nonché al riavvicinamento della coltura della terra anche mediante la creazione di attività di agricoltura sociale per la promozione di coltivazioni di prodotti specie del proprio territorio (Studio e creazione di percorsi di valorizzazione divulgazione e visita di beni naturalistici – artistici – storici e monumentali, utilizzo di terreni per la coltivazione propria di prodotti agricoli anche per la riscoperta di antiche colture del territorio, allevamento zootecnico anche per la produzione di prodotti derivati nonché l'impiego di specie animali per attività ludiche, di terapie riabilitative e/o pet-therapy);

Sensibilizzazione alla solidarietà sociale per l'offerta di beni e/o servizi a supporto di categorie meno abbienti (organizzazione di tavole rotonde, seminari di studio, collette alimentari, sportello di informazione, supporto didattico);

- Ideazione e sviluppo di attività rivolte alla crescita della cultura della pace, della non violenza, dell'accoglienza, della tutela dei diritti umani, civili e sociali, in particolare alla rivendicazione dei diritti negati di aiuto e sostentamento ai soggetti ed alle popolazioni in situazione di bisogni e di indigenza (Sensibilizzazione con tavole rotonde e seminari di studio sui temi dell'accoglienza, della pace, della non violenza in ogni ambito di criticità sociale e non per ultimo la "Violenza sulle Donne" con coinvolgimento di Agenzie educative ed Istituzioni, sportello di ascolto e supporto del disagio sociale, punto di accoglienza per persone in condizione di difficoltà – criticità: la ragazza madre, gli orfani, gli extra-comunitari, i poveri, attività di alfabetizzazione, nonché per la conoscenza della nostra cultura e tradizioni, per l'inserimento di persone extracomunitarie);
- Accesso e fruizione per la riqualificazione e l'utilizzo di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Attribuzione di beni confiscati alla malavita per l'utilizzo di attività di recupero delle dipendenze, per lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia sociale, creazione di case famiglia per minori, per accoglienza diurna delle persone con

3/12

disabilità, per la realizzazione del progetto "DOPO DI NOI", per asilo di rifugiati, per accoglienza extra-comunitari, per sedi di formazione a tutte le tematiche dell'ambito sociale).

L'Associazione, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. potrà esercitare attività diverse da quelle degli artt. 3 e 4 del presente Statuto, ritenute secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione, infine, svolgerà attività di raccolta fondi come previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci sono coloro che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci volontari.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10 La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

 5/12

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha un voto. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. Le Assemblee, sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;



- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo di esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il



luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

8/12

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 26. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

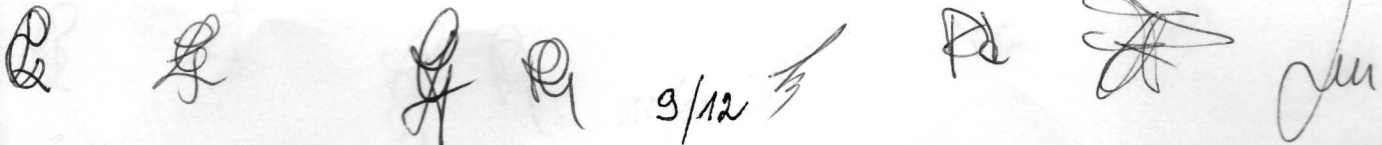
Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore.

L'Organo resta in carica per tre anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico gestionale relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Organo di controllo:

partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello statuto;

verifica la correttezza della gestione, anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla

 9/12

rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto gestionale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;

previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'associazione, con particolare attenzione all'adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio;

verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'associazione;

individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio direttivo possibili azioni di miglioramento;

vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento;

collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

10/12

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 31. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e registro dei volontari;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

11/12

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 3 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluta, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firme dei Soci costituenti:

Sig.ra GISSI Rosa (Presidente)

GiSSI Rosa

Sig. MARTINELLI Antonio (Vice Presidente)

Martinelli Antonio

Sig. BASILE Saverio (Segretario)

Basile Saverio

Sig. GISSI Francesco

GiSSI Francesco

Sig.ra CONFALONE Lucia

Confalone Lucia

Sig.ra LOCONTE Graziana

Loconte Graziana

Sig.ra PISTILLO Filomena

Pistillo Filomena

Sig.ra PISTILLO Isabella

Pistillo Isabella



12/12